



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1595 del 06/12/2018

Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Accordo quadro per lavori edili di manutenzione Reg. USL n. 229/2017 - CIG 7215990752 - Approvazione perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 17185 del 03/12/2018 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

123c748f3ce4ae0621618ce3d368c51493e9c3c8e63ee5c429cd6d1d5e71641c

Hash .p7m (SHA256):

782e2b02ab5203d56365002480940f45e083d2ecd8128278ae3ad03a836d9709

Firme digitali apposte sulla proposta:

Pasquale Parise, Roberto Susta, Doriana Sarnari, Fabio Pagliaccia

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che;

- ✓ con Delibera n. 1316 del 09/10/2017, si è disposto di avvalersi di quanto espressamente previsto dalla disciplina di gara – Bando di gara e dall'art. 3, c. 9 del contratto Reg. USL n. 222/2015, in merito al rinnovo programmato del contratto relativo all'esecuzione delle opere edili di manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1, nonché all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 29, c. 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., rinnovando il contratto n. 222/2015 medesimo per un ulteriore periodo di anni 2 (due), alle condizioni contrattuali originarie;
- ✓ il relativo atto è stato stipulato in data 29/12/2017 e assunto al Reg. USL n. 229, per un importo pari ad € 2.000.000,00, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge, avente decorrenza 19/10/2017 e scadenza 18/10/2019;

ATTESO che la necessità di dover eseguire numerosi interventi imprevisi ed imprevedibili, sulla base dei contratti attuativi dell'accordo quadro emessi ad oggi, finalizzati anche al ripristino ed alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, ha determinato il raggiungimento dell'importo massimo dell'accordo quadro;

EVIDENZIATO che con Delibera n. 1480 del 15.11.2018 è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta per l'affidamento di un accordo quadro avente per oggetto l'esecuzione delle opere edili di manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1, per un periodo di anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo massimo presunto biennale delle prestazioni da eseguire, pari ad € 4.000.000,00, oltre IVA;

ATTESO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, è comunque necessario garantire l'imprescindibile continuità e l'immediata operatività nell'esecuzione dell'attività di manutenzione edile del patrimonio immobiliare, per consentire all'Azienda sanitaria l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in condizioni di sicurezza;

CHE, pertanto, si rende necessario incrementare il valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro in essere per ulteriori euro 400.000,00, al fine di garantire la copertura economica degli interventi (tramite contratti attuativi) che si renderanno di volta in volta necessari fino all'aggiudicazione della nuova gara e comunque non oltre il 18.10.2019, data di scadenza dell'accordo quadro in essere;

DATO ATTO che l'accordo quadro in essere è stato affidato con procedura di gara avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50 del 18.4.2016) e che, quindi, per il medesimo continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06, come anche confermato dal Comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell' art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**ALL. 1**), con la quale il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Responsabile Unico del Procedimento, ha accertato che:

- ✓ che ai sensi dell'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010 e s.m.i., la modifica del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro rientra nella fattispecie di cui all'art. 132, c. 1 lett. b), prima ipotesi, del D. Lgs. 163/06 ed, inoltre, che essa è ammissibile e non imputabile alla stazione appaltante, a causa delle situazioni verificatesi durante il periodo di validità contrattuale dell'accordo quadro e della non prevedibilità delle relative cause al momento della stipula del contratto,
- ✓ che l'incremento del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro è ammissibile ai sensi della disciplina di gara e del contratto,

proponendo, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del DPR 207/2010 e s.m.i., l'approvazione di una perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo, relativa all'accordo quadro Reg. USL n. 229/2017, avente scadenza il 18/10/2019, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili della USL, per un valore stimato pari a € 400.000,00, oltre IVA;

EVIDENZIATO CHE:

- ✓ trattandosi di incremento contenuto entro il quinto d'obbligo, l'operatore economico contraente, ai sensi dell'art. 161, c. 12 del DPR 207/2010 e s.m.i., è tenuto ad eseguire gli ulteriori lavori manutentivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, particolarmente favorevoli per questa Azienda, in quanto la Ditta ha praticato in sede di gara un ribasso del 61,188% sull'Elenco prezzi Regione Umbria 2012 (ad oggi, è stato pubblicato l'Elenco prezzi 2017);
- ✓ tale incremento non determina il superamento della soglia comunitaria (all'epoca pari a € 5.225.000,00 ed oggi a € 5.548.000,00);

ATTESO che ai sensi dell'art. 161, c. 9 del DPR 207/2010, le perizie, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nell'originario quadro economico, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante;

CONSIDERATO quanto sopra, si ritiene opportuno procedere all'approvazione di una perizia suppletiva relativa all'accordo quadro, per un maggiore importo stimato dei lavori suppletivi pari ad € 400.000,00, comprensivo della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO lo schema di atto di sottomissione che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**ALL. 2**), da stipulare con l'impresa La Due BC srl di Città di Castello, per un valore massimo stimato di contratti affidabili, pari ad € 400.000,00, comprensivo di manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA;

ATTESO che alla spesa così come sopra descritta, si farà fronte con i fondi disponibili nel budget assegnato al Servizio al conto 260-10-10;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- ✓ Il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- ✓ il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Si ritiene pertanto necessario provvedere a:

- 1) PRENDERE ATTO** della relazione del 13/11/2017, redatta ai sensi dell' art. 161, c. 7, del DPR 207/2010 e s.m.i., con la quale il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Responsabile Unico del Procedimento, ha proposto l'approvazione di una perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo, relativa all'accordo quadro Reg. USL n. 229/2017, avente scadenza il 18/10/2019, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili della USL, per un valore stimato pari a € 400.000,00, oltre IVA, avendo accertato che:
 - ✓ ai sensi dell'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010 e s.m.i., la modifica del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro rientra nella fattispecie di cui all'art. 132, c. 1 lett. b), prima ipotesi, del D. Lgs. 163/06 ed, inoltre, che essa è ammissibile e non imputabile alla stazione appaltante, a causa delle situazioni verificatesi durante il periodo di validità contrattuale dell'accordo quadro e della non prevedibilità delle relative cause al momento della stipula del contratto;
 - ✓ l'incremento del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro è ammissibile ai sensi della disciplina di gara e del contratto (art. 8, comma 6 del contratto ed art. 10 del capitolato di accordo quadro).
- 2) APPROVARE**, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del DPR 207/2010 e s.m.i., la perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo, relativa all'accordo quadro Reg. USL n. 229/2017, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili della USL, per un maggiore importo stimato di € 400.000,00, comprensivo della manodopera, oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, nonché il relativo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere tra le parti.

3) DELEGARE il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia alla stipula dell'atto di sottomissione.

4) CONFERMARE:

- ✓ Responsabile del Procedimento, il Dirigente dell'U.O. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, Dott. Ing. Fabio Pagliaccia,
- ✓ le Direzioni dei lavori di manutenzione, svolte dai tecnici dipendenti referenti di area, con riferimento ai singoli interventi che si renderanno necessari nelle rispettive zone di competenza:
 - Geom. Mario Taborchi, (area Perugino – Trasimeno)
 - Geom. Franco Sorbelli, (area Assisano – Media Valle del Tevere)
 - P.I. Maurizio Rapaioli, (area Alto Tevere)
 - P.I. Marzio Medici, (area Umbertide - Alto Chiascio)
 - Geom. Giovanni Poggioni (direttore operativo aree Perugino/Trasimeno).

5) DARE ATTO che alla spesa così come sopra descritta, si farà fronte con i fondi disponibili nel budget assegnato al Servizio al conto 260-10-10.

6) DARE ATTO che le necessarie e opportune informazioni in merito, sono comunicate, trattandosi di appalto sottosoglia comunitaria, all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 37 c. 2 della Legge 114/2014 e con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1101 dell'1.09.2014 *"Attuazione adempimenti di cui alla L. 114/2014, art. 37, comma 2 relativi all'obbligo di comunicazione delle varianti in corso d'opera degli appalti sottosoglia comunitaria all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici (ANAC) tramite la Sezione regionale dell'Umbria"*.

7) DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

I Funzionari Istruttori
Annalisa Spoletini
Luigi Lillocci

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ART. 59, C. 4 D. LGS. 163/06 E S.M.I.),
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E
STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI C/O GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1.**

CUP H61H13000260005

CIG 7215990752

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 161, C. 7, DEL DPR 207/2010 E S.M.I.

*** **

**PROPOSTA DI PERIZIA SUPPLETIVA ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO
ART. 161, C. 9, PRIMO PERIODO DEL DPR 207/2010 E S.M.I.**

*** **

LAVORI: Accordo quadro con un unico operatore (art. 59, c. 4 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.), per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, da eseguirsi c/o gli immobili dell'Azienda USL Umbria 1.

CUP H61H13000260005

CIG 7215990752

CONTRATTO: Reg. USL n. 229/2017

IMPRESA: LA DUE BC SRL

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Mario Taborchi, Geom. Franco Sorbelli, P.I. Maurizio Rapaoli, P.I. Marzio Medici

RESPONSABILE DEI LAVORI: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- ✓ con Delibera n. 1316 del 09/10/2017, si è disposto di avvalersi di quanto espressamente previsto dalla disciplina di gara – Bando di gara e dall'art. 3, c. 9 del contratto Reg. USL n. 222/2015, in merito al rinnovo programmato del contratto, nonché all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 29, c. 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., rinnovando il contratto n. 222/2015 medesimo per un ulteriore periodo di anni 2 (due), alle condizioni contrattuali originarie;
- ✓ il relativo atto è stato stipulato in data 29/12/2017 e assunto al Reg. USL n. 229, per un importo pari ad € 2.000.000,00, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge, avente decorrenza 19/10/2017 e scadenza 18/10/2019;

RILEVATO che la necessità di dover eseguire numerosi interventi imprevisti ed imprevedibili, sulla base dei contratti attuativi dell'accordo quadro emessi ad oggi, finalizzati anche al ripristino ed alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, ha determinato il raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro;

EVIDENZIATO che, con Delibera n. 1480 del 15.11.2018, è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta per l'affidamento di un accordo quadro avente per oggetto l'esecuzione delle opere edili di manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1, per un periodo di anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo massimo presunto biennale delle prestazioni da eseguire, pari ad € 4.000.000,00, oltre IVA;

ATTESO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, è comunque necessario garantire l'imprescindibile continuità e l'immediata operatività nell'esecuzione dell'attività di manutenzione edile del patrimonio immobiliare, per consentire all'Azienda sanitaria l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in condizioni di sicurezza;



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

CHE, pertanto, si rende necessario incrementare il valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro in essere per ulteriori euro 400.000,00, al fine di garantire la copertura economica degli interventi (tramite contratti attuativi) che si renderanno di volta in volta necessari fino all'aggiudicazione della nuova gara e comunque non oltre il 18.10.2019, data di scadenza dell'accordo quadro in essere;

ATTESO che la disciplina contrattuale (art. 8, comma 6, del contratto di accordo ed art. 10 del capitolato di accordo quadro) prevede la possibilità di incrementare il valore complessivo presunto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che, trattandosi di incremento contenuto entro il quinto d'obbligo, l'operatore economico contraente, ai sensi dell'art. 161, c. 12 del DPR 207/2010 e s.m.i., è tenuto ad eseguire gli ulteriori lavori manutentivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, particolarmente favorevoli per questa Azienda, in quanto la Ditta ha praticato in sede di gara un ribasso del 61,188% sull'Elenco prezzi Regione Umbria 2012 (ad oggi, è stato pubblicato l'Elenco prezzi 2017);

CONSIDERATO inoltre, che l'importo complessivo della presente variante e dei contratti Reg. USL 222/2015, 74/2017 relativi al primo periodo di vigenza, nonché 229/2017 relativo quello rinnovato, non determina il superamento della soglia comunitaria (*all'epoca pari a € 5.225.000 ed attualmente pari a € 5.548.000*);

DATO ATTO che, trattandosi di procedura avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016), continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06, così come anche confermato dal Comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016;



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi**ACCERTA**

- ✓ che ai sensi dell'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010 e s.m.i., la modifica del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro rientra nella fattispecie di cui all'art. 132, c. 1 lett. b), prima ipotesi, del D. Lgs. 163/06 ed, inoltre, che essa è ammissibile e non imputabile alla stazione appaltante, a causa delle situazioni verificatesi durante il periodo di validità contrattuale dell'accordo quadro e della non prevedibilità delle relative cause al momento della stipula del contratto;
- ✓ che l'incremento del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro è ammissibile ai sensi della disciplina di gara e del contratto.

PROPONE

ai sensi dell'art. 161, c. 9, del DPR 207/2010 e s.m.i., l'approvazione di una perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo, relativa all'accordo quadro Reg. USL n. 229/2017, avente scadenza il 18/10/2019, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili della USL, per un valore stimato pari a € 400.000,00, oltre IVA.

Perugia, 13/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****DOTT. ING. FABIO PAGLIACCIA**

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
U.O. ATTIVITÀ TECNICHE
ACQUISTI BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia



AZIENDA USL UMBRIA 1

SEDE LEGALE VIA G. GUERRA 17/21 - PERUGIA

* * * * *

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI DELLA USL UMBRIA 1 CUP H61H13000260005 CIG 7215990752**

* * * * *

ATTO DI SOTTOMISSIONE

* * * * *

La presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:

Il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia,

che, nella sua qualità di dirigente della U.O.C.

Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra n. 17/21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. ____del ____, Azienda medesima di seguito nel presente atto denominata semplicemente "USL";

E

, che interviene nel presente atto in qualità di Rappresentante legale dell'Impresa LA DUE BC SRL c.f. 01198310540, con sede in Città di Castello (PG), Via E. Vittorini n. 19/B, denominata semplicemente "appaltatore";

PREMESSO CHE

- ✓ con Delibera n. 1316 del 09/10/2017, si è disposto di avvalersi di quanto espressamente previsto dalla disciplina di gara – Bando di gara e dall'art. 3, c. 9 del contratto Reg. USL n. 222/2015, in merito al rinnovo programmato del contratto, nonché all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 29, c. 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., rinnovando il contratto n. 222/2015 medesimo per un ulteriore periodo di anni 2 (due), alle condizioni contrattuali originarie;
- ✓ il relativo atto è stato stipulato in data 29/12/2017 e assunto al Reg. USL n. 229, per un importo pari ad € 2.000.000,00, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge, avente decorrenza 19/10/2017 e scadenza 18/10/2019;
- ✓ la necessità di dover eseguire numerosi interventi imprevisi ed imprevedibili, sulla base dei contratti attuativi dell'accordo quadro emessi ad oggi, finalizzati anche al ripristino ed alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, ha determinato il raggiungimento dell'importo massimo dell'accordo quadro;
- ✓ con Delibera n. 1480 del 15.11.2018 è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta per l'affidamento di un accordo quadro avente per oggetto l'esecuzione delle opere edili di manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1, per un periodo di anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo

massimo presunto biennale delle prestazioni da eseguire, pari ad € 4.000.000,00, oltre IVA;

- ✓ nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, è comunque necessario garantire l'imprescindibile continuità e l'immediata operatività nell'esecuzione dell'attività di manutenzione edile del patrimonio immobiliare, per consentire all'Azienda sanitaria l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in condizioni di sicurezza;
- ✓ si rende necessario incrementare il valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro in essere per ulteriori euro 400.000,00, al fine di garantire la copertura economica degli interventi (tramite contratti attuativi) che si renderanno di volta in volta necessari fino all'aggiudicazione della nuova gara e comunque non oltre il 18.10.2019, data di scadenza dell'accordo quadro in essere;
- ✓ l'accordo quadro in essere è stato affidato con procedura di gara avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50 del 18.4.2016) e che, quindi, per il medesimo, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06, come anche confermato dal Comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016;
- ✓ con relazione redatta ai sensi dell' art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010 il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Responsabile Unico del Procedimento, ha accertato che:
 - ai sensi dell'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010 e s.m.i., la modifica del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro rientra nella fattispecie di cui all'art. 132, c. 1 lett. b), prima ipotesi, del D. Lgs. 163/06 ed, inoltre, che essa è ammissibile e

non imputabile alla stazione appaltante, a causa delle situazioni verificatesi durante il periodo di validità contrattuale dell'accordo quadro e della non prevedibilità delle relative cause al momento della stipula del contratto;

- l'incremento del valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro è ammissibile ai sensi della disciplina di gara e del contratto.

proponendo, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del DPR 207/2010 e s.m.i., l'approvazione di una perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo, relativa all'accordo quadro Reg. USL n. 229/2017, avente scadenza il 18/10/2019, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili della USL, per un valore stimato pari a € 400.000,00, oltre IVA;

- ✓ trattandosi di incremento contenuto entro il quinto d'obbligo, l'operatore economico contraente, ai sensi dell'art. 161, c. 12 del DPR 207/2010 e s.m.i., è tenuto ad eseguire gli ulteriori lavori manutentivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, particolarmente favorevoli per questa Azienda, in quanto la Ditta ha praticato in sede di gara un ribasso del 61,188% sull'Elenco prezzi Regione Umbria 2012 (ad oggi, è stato pubblicato l'Elenco prezzi 2017);
- ✓ tale incremento non determina il superamento della soglia comunitaria (all'epoca pari a € 5.225.000,00 ed oggi a € 5.548.000,00);
- ✓ con Delibera n. _____ del _____ la USL ha proceduto all'approvazione della perizia suppletiva entro il quinto d'obbligo per un valore massimo stimato dei contratti affidabili con l'accordo quadro, di € 400.000,00 manodopera, costi e oneri sicurezza inclusi, oltre IVA, al fine

di consentire l'utilizzabilità dell'accordo quadro Reg. USL n. 229/2017 per gli interventi manutentivi da porre in essere fino all'aggiudicazione del nuovo accordo quadro e, comunque non oltre il 18.10.2019, data di scadenza dell'accordo quadro in essere.

- ✓ Con la succitata delibera n. ____ del _____ è stato approvato lo schema del presente atto di sottomissione.

TUTTO CIO' PREMESSO

I sopra nominati contraenti dichiarando di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto di sottomissione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA

_____, nella sua qualità sopra richiamata, assume l'impegno e l'obbligo di eseguire senza eccezione alcuna gli ulteriori lavori di manutenzione edile, da effettuarsi c/o gli immobili della USL, fino alla concorrenza dell'importo suppletivo di cui al presente atto aggiuntivo, alle condizioni del Capitolato Speciale di Accordo Quadro approvato con Delibera n. 833 del 02/10/2014 e del contratto di accordo quadro Reg. USL n. 229/2017.

Art. 2 - AMMONTARE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA

L'importo dei lavori suppletivi (incremento del valore massimo dell'accordo quadro) è stimato in € 400.000,00, manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi, oltre IVA e, pertanto, l'importo massimo presunto delle prestazioni da eseguire nel biennio contrattuale di cui al contratto Reg. USL n. 229/2017 risulta essere complessivamente pari ad € 2.400.000,00, oltre IVA.

Art. 3 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Le condizioni di esecuzione dei lavori suppletivi sono stabilite dal Capitolato

Speciale di Accordo Quadro approvato con Delibera n. 833 del 02/10/2014, dal contratto Reg. USL n. 229/2017, con lavori e prestazioni da compensare a misura con gli stessi prezzi unitari ivi previsti, con i nuovi prezzi (da NP 1 a NP 36) approvati con delibera D.G. n. 1268 del 16.11.2016, nonché con i prezzi che saranno eventualmente approvati successivamente, al netto del ribasso offerto del 61,188% (che non si applica alla manodopera ed agli oneri e costi per la sicurezza), nonché con lavori da compensare in economia ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 4 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

Il termine per la emissione di contratti applicativi per la esecuzione dei lavori suppletivi dell'accordo quadro rimane stabilito al 18.10.2019, termine di scadenza del contratto principale, fatto salvo quanto previsto all'art. Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA del presente atto aggiuntivo.

Art. 5 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti con le modalità e nei termini previsti dal contratto principale di accordo quadro reg. USL n. 222/2015 e dall'atto Reg. USL n. 229/2017.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora, prima della scadenza del termine di cui all'art. Art. 4 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO – del presente atto aggiuntivo, dovesse intervenire l'aggiudicazione della nuova procedura di gara attivata con Delibera n. 1480 del 15.11.2018, l'accordo quadro si risolverà di diritto, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. A tal fine, la USL invierà apposita comunicazione tramite PEC all'appaltatore.

Art. 7 – PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020 approvato con Delibera n. 118/2018 costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto aggiuntivo, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010 dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto.

In applicazione della stessa legge, l'appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e fornitori coinvolti nella realizzazione dell'appalto.

Art. 9- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della USL.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il dirigente delegato

(* firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

(* firmato digitalmente)

L'appaltatore espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli: Art. 1 - Oggetto dell'incremento del valore massimo dell'accordo quadro, Art. 2- Ammontare dell'incremento del valore massimo dell'accordo quadro, Art. 3 - Norme regolatrici del contratto, Art. 6 – Clausola risolutiva espressa, Art. 7 – Patto di integrità, Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il dirigente delegato

(* firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

(* firmato digitalmente)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e l'Appaltatore di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento l'Appaltatore accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre all'Appaltatore in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.

4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare

7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di

protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati

esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

PATTO D' INTEGRITA'
TRA
I'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
LA DUE BC SRL

Questo documento costituisce parte integrante dell'atto di sottomissione stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico LA DUE BC SRL

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE U.O. ATTIVITA' TECNICHE
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

LA DUE BC SRL
Il Legale Rappresentante*